

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente

dott. Paolo Gilotta - Giudice rel.

dott. Pierpaolo Galante - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2370/2019 promossa da:

C.G. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. SOLAROLI MASSIMO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SOLAROLI MASSIMO

ATTORE

contro

A.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. LORETI LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 125 40026 IMOLA, presso il difensore avv. LORETI LEONARDO

CONVENUTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 10/07/2019, G.C. si rivolgeva al presidente del Tribunale di Ravenna per sentire pronunciare la separazione personale dalla moglie M.A., con la quale aveva contratto matrimonio in DOZZA (BO) in data 06/09/1987, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del

predetto comune, nell'anno 1987, parte II, serie A, n. 9 e dalla quale aveva successivamente avuto i figli F., economicamente autosufficiente, V., parzialmente autonoma economicamente e residente presso la casa familiare, Guglielmo, economicamente autosufficiente, nati rispettivamente il 26.02.1988, il 14.02.1990, il 20.03.1996, chiedendo che venisse pronunciata la separazione e che venisse fissato a carico della resistente assegno di mantenimento pari ad Euro 300,00, data la condizione di incapacità reddituale nel quale il ricorrente si trovava.

Si costituiva la resistente la quale non contestava la domanda in punto di separazione, ma osservava che le richieste economiche del resistente fossero del tutto infondate; chiedeva, piuttosto, in via riconvenzionale, la determinazione a proprio favore di un assegno di mantenimento di Euro 700,00.

Espletato senza successo il tentativo di conciliazione, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, in data 1.06.2020 veniva emessa (pubblicata il 4.06.2020) sentenza parziale sulla separazione, in applicazione dell'art. 709 bis c.p.c.; di poi, la causa veniva proseguita sulle questioni economiche con la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6 co c.p.c. . Alla successiva udienza del 15.10.2020, data la richiesta congiunta delle parti, la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni all'udienza del 15.02.2021, poi rinviata al 24.06.2021. Le parti precisavano come sopra esposto e la causa veniva quindi trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

1. Punto controverso della lite è stabilire se spetti all'uno o all'altro dei coniugi definitivamente separati il riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c.; a fronte, infatti, della domanda principale spiegata da G., tesa ad ottenere un assegno mensile pari ad Euro 300,00, la resistente ha opposto in via riconvenzionale domanda per il riconoscimento a proprio favore di Euro 700,00. Il tutto, sul presupposto, sostanzialmente incontestato, che non vi sia necessità di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni, tra cui in particolare V., affetta da patologie psichiatriche, ormai anch'ella autosufficiente e residente in abitazione propria.

1.1. Quanto alla domanda spiegata dal ricorrente, in particolare, essa si appunta sul riscontro documentale emergente dalle dichiarazioni fiscali, dalle quali risulta l'assenza di reddito da lavoro e, per contro, il mero reddito da fabbricati (pari a circa Euro 7.500,00 nel 2021), insufficiente a consentirgli una vita decorosa e senz'altro minore, quantitativamente, al reddito da lavoro dipendente percepito dalla propria moglie. A fronte di ciò, la convenuta rileva come tali indicazioni reddituali non diano rappresentazione veritiera dalla capacità economica del ricorrente, data la consistenza del suo patrimonio e dato il tenore di vita che conduce, onde la sua domanda deve essere rigettata.

Sul punto, è assorbente rilevare come la deduzione di essere privo di occupazione sia in sé insufficiente a far ritenere integrata la condizione di mancanza di mezzi adeguati, essendo invero necessario, superato il vaglio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni fiscali attestanti il reddito, (oltretutto - ma ciò non è seriamente contestato - la non addebitabilità della separazione) verificare le potenzialità di guadagno e le capacità al lavoro del richiedente, con relativo onere allegatorio e probatorio su di questi gravante (cfr. Cass. 20866/2021 "In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire

un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo." Vd. anche Cass. 24049/2021 "In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche".).

Nel caso che occupa, è evidente come il G. non abbia dato dimostrazione di aver infruttuosamente cercato occupazione ovvero investito le proprie risorse immobiliari - per vero, cospicue - al fine di assicurarsi redditi maggiori di quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali agli atti. A tal proposito, non è dato rilevare la sussistenza di ragioni ostative all'accesso al lavoro da parte del ricorrente, cinquantottenne e - può presumersi, data pure la pregressa attività d'impresa - dotato di idonee capacità fisiche ed intellettuali per lo svolgimento di un'attività lavorativa tale da garantirgli sufficienti entrate mensili.

Ma - ancora prima rispetto a tali considerazioni - appare obiettivamente non realistica la rappresentazione offerta dal ricorrente mercé il deposito di suddette dichiarazioni fiscali, dato che - alla luce di quanto prodotto da controparte (vd. visura al PRA; compendio fotografico relativo ai viaggi all'estero, visure catastali, ecc..) - appare contraddittoria la condizione reddituale dichiarata se messa a raffronto con il tenore di vita tuttora goduto dal ricorrente; il quale, del resto, non rappresenta, né allegatoriamente né probatoriamente, quale fosse il regime di vita che conduceva prima della cessazione del rapporto coniugale, così mancando di offrire al giudizio il prius logico e giuridico dell'assegno richiesto, ossia proprio la modifica peggiorativa del tenore di vita conseguente alla separazione. Inoltre, l'attore afferma - sia pure solo con le produzioni documentali rassegnate in occasione della terza memoria istruttoria - di poter contare su ingenti risorse patrimoniali e, quindi, in definitiva offrendo una rappresentazione delle proprie capacità economiche apertamente confliggente con la "mancanza di mezzi adeguati", richiesto per il riconoscimento dell'assegno ex art. 156 c.c..

1.2. Le considerazioni appena svolte, peraltro, offrono l'abbrivio per l'esame della riconvenzionale della resistente.

La condizione economica della M. è senz'altro risultata più chiara, in termini qualitativi e quantitativi, ad esito dell'istruttoria, e ciò grazie al compendio documentale riversato in atti e all'assenza di contestazioni specifiche (la richiesta di indagini patrimoniali formulata in sede di seconda memoria istruttoria appare per vero meramente esplorativa) sull'entità dei redditi percepiti e fiscalmente dichiarati.

Orbene, è dato il riscontro di una sensibile differenza reddituale tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno di mantenimento domandato in via riconvenzionale, anche se in misura minore agli Euro 700,00 richiesti.

Appare, infatti, palese - come si è detto - l'inidoneità delle dichiarazioni fiscali agli atti ad offrire veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale del ricorrente, sulla quale per vero incidono, ai fini che qui occupano, elementi non reddituali che consentono la formulazione di un giudizio attendibile sulla complessiva situazione economica da questi goduta.

A tal proposito, infatti, è pacifico in giurisprudenza - perché esplicito nel tenore letterale dell'art. 156 c.c. - che "il giudice debba determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti"; (ex pluribus, Cass. 605/2017); fa da pendant a tale principio quello secondo cui "Sia ai fini del riconoscimento, sia della quantificazione dell'assegno a favore del coniuge separato -che è il risultato di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione, ove immune da vizi di motivazione - i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione di un assegno corrispondente alle esigenze del coniuge beneficiario. Il giudice del merito deve, comunque, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascuno dei coniugi, al momento della separazione.". (Cass. 29779/2008; nei medesimi termini pure Cass. 975/2021).

Cosicché, analizzando le risultanze documentali agli atti, risulta invero poco plausibile che G. possa, con 600 o 700 euro mensili, affrontare spese non strettamente alimentari quali viaggi all'estero, oneri relativi al possesso di varie motociclette, auto, ecc.; a tal ultimo proposito, infatti, se è vero che in parte tali mezzi siano stati acquistati allorché era attiva l'impresa dell'attore, la condizione di indigenza nella quale egli ad oggi dovrebbe versare, dati gli importi mensili percepiti, dovrebbe indurlo a liquidare tutto ciò che non sia prettamente indispensabile alle sue esigenze quotidiane, cosa che invece non è; risulta, di contro, che il G. possieda disponibilità liquide derivanti dalla vendita, anche recente, di cespiti immobiliari, oltreché di titoli mobiliari per un controvalore di circa Euro 250.000,00; risulta pure che il G. sia proprietario di svariati immobili, alcuni in quota totalitaria, in altri frazionaria, dai quali trae rendite finanziarie; risulta pure che il ricorrente sia titolare di polizze assicurative per circa Euro 100.000,00.

Di talché, è plausibile ritenere - ma del resto ciò appare non seriamente contestato - che egli attinga da tali cospicue risorse mobiliari e immobiliari, fonti finanziarie adeguate ad assicurarsi condizioni di vita non certamente deteriori rispetto a quelle godute ante-separazione, rispetto alle quali, come detto, neppure offre descrizioni allegatorie ed elementi probatori a relativo supporto.

Ciò che, in uno, conduce: 1) a ribadire la negazione al suo diritto all'assegno ex art. 156 c.c.; 2) a formulare un giudizio attendibile sulla sua complessiva situazione economica, al fine di verificare - dal lato opposto - se sussistano i presupposti per il riconoscimento, in suo danno, di un assegno di mantenimento a favore della convenuta.

A tal ultimo proposito, dovendosi valorizzare tali elementi patrimoniali - ancorché non costituenti reddito - al fine di dare rappresentazione complessiva e attendibile della condizione economica delle parti, risulta per tabulas una condizione di sproporzione sbilanciata a favore del G., proprio in ragione della preponderanza di elementi attivi di tipo patrimoniale affatto inconsistenti sul fronte opposto. Data la suddetta sperequazione, deve ulteriormente evidenziarsi che, confrontando la condizione attuale della convenuta rispetto a quella goduta anteriormente alla separazione, appare acquisito sul piano istruttorio - in quanto provato documentalmente e non contestato - come la prima si caratterizzi per (almeno) un elemento di minorità, consistente nel fatto che adesso la M. è costretta a pagare un canone di locazione per soddisfare le proprie esigenze abitative, mentre in precedenza ciò non era necessario.

Allora, se si assume corretto il pressoché costante insegnamento pretorio, secondo cui "La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (Cass. 12196/2017; conf. Cass. 17098/2019; Cass. 5605/2020), consegue da ciò che l'esborso locatizio costituisca l'apprezzabile deminutio del tenore di vita in precedenza goduto, non compensato da altre fonti di reddito rispetto alla retribuzione percepita dalla resistente; i redditi della M. possono dunque apprezzarsi come inadeguati nel senso di cui alla lettera dell'art. 156 c.c. e tali da giustificare - data la condizione patrimoniale di netto vantaggio goduta dall'attore - la sussistenza del diritto alla somministrazione di cui all'art. 156 c.c.; la cui misura non può, però, che essere parametrata proprio al canone di locazione di cui è onerata la convenuta, pari ad Euro 450,00, mensili.

Alla luce di ciò, deve quindi, in definitiva, accogliersi parzialmente la domanda riconvenzionale, con determinazione in Euro 450,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, dell'assegno dovuto dal G. alla coniuge.

2. Dato l'esito della lite, le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, debbono interamente porsi a carico del roccorrente, in quanto parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-Rigetla la domanda formulata da C.G.;

- Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata da A.M. e, per l'effetto, assegna a quest'ultima, ponendolo a carico di C.G., un assegno di mantenimento pari ad Euro 450,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT;

- Condanna C.G. a rifondere alla controparte vittoriosa A.M. le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 98,00 per spese ed Euro 5.534,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a e Iva, come per legge.

Conclusione

Così deciso in Ravenna, il 29 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2022.